

tratta di concretare l'organizzazione dell'arbitrato obbligatorio sopra tutto per ciò che si riferisce alle sue sanzioni, intendo, per rispetto a quei lavoratori rurali contro cui, appunto, come apparisce dalla discussione del Comizio di Bologna, l'arbitrato obbligatorio è invocato massimamente come arma di difesa proprietaria.

II. — Ma veniamo, senza ulteriore indugio, a quello che, in rapidi tratti, può dirsi dell'istituto messo in discussione. Guardiamolo dal punto di vista pratico, non dottrinario, da un punto di vista più economico che giuridico. Siamo in una società di gente di azione, non di discussioni accademiche!

In Italia, si è parlato molto di probiviri agricoli e parecchi istituti probivirali si sono creati; ma non molto si è parlato di arbitramento obbligatorio, cioè di quell'istituto, imposto per legge, secondo il quale le parti sono obbligate a rimettere la soluzione delle loro vertenze o divergenze ad un *giuri* speciale e a rispettarne e eseguirne la sentenza, continuando nel lavoro e nei rapporti preesistenti anche durante il tempo in cui il *giuri* attende a studiare la questione e a dettare la sentenza. Qualche voto si è elevato, in occasione di congressi agrari, sotto la pressione di avvenimenti recenti o circostanti. Ma si trattava di voti i quali esprimevano più uno sfogo o uno stato d'animo, che la convinzione di chiedere e volere cosa pratica e per lo meno facile e pronta d'attuazione.

Rammento, perchè molto sintomatico, l'ordine del giorno votato, dopo vivace opposizione, nel primo congresso interprovinciale di agricoltori tenutosi in Ferrara il 2 febbraio 1902 (1). Questo congresso che fu una reazione contro i tumultuosi e dannosi scioperi del 1901 e del 1902, avvenuti nel ferrarese, nel basso emiliano, ecc., fece voti « che il Parlamento, istituendo i Probiviri Conciliatori, disseminati nei diversi Mandamenti, e per i casi più gravi una Magistratura speciale, a cui una delle parti abbia sempre diritto di ricorrere per derimere le sue controversie con l'altra, obbligando allora anche questa di adirvi, rispettando ed eseguendo lo *statu quo ante* fino a risoluzione della questione, completi e riformi la legislazione italiana, riconosciuta oggi, di fronte alle nuove condizioni di cose, affatto insufficiente per eliminare dal contratto agrario il privilegio ora creatosi per chi non ha

(1) COMIZIO AGR. DI FERRARA, *Primo congresso interprovinciale di agricoltori ecc. 2 febbraio 1902*; Ferrara, G. Bresciani, 1902; pag. 58.